

Provincia di Livorno

PI 00118800499

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA

Rep. N. Prot. n.

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE DEL CAMPO DI CALCIO "BUCAFONDA" UBICATO IN GABBRO.

Tra i signori::

CASUCCI ANGELA MARIA, nata a Grumo Appula (BA) il trenta aprile millenovecentocinquantacinque e domiciliata per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio, ma nella sua qualità di funzionario del Comune di Rosignano Marittimo, Dirigente del Settore Qualità della Vita, a cui afferisce il servizio oggetto del presente contratto, giusti i disposti dell'art. 107 del D. Lgs. N.267/2000 e dell'art. 5 dello Statuto dell'Ente;

e il sig. _____, nato a e residente in ,
C.F. il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo;

PREMESSO

- Che il Comune di Rosignano Marittimo è proprietario, tra l'altro, dell'area e delle strutture pertinenziali del campo di calcio denominato "Bucafonda", ubicato nella frazione del Gabbro. L'immobile afferisce al Patrimonio Indisponibile del Comune;
 - Che al 30 giugno 2019 è in scadenza la concessione dell'area suddetta e delle strutture all'Associazione sportiva Arci Gabbro, con sede in Gabbro, Piazza Democrazia n. 1;
 - Che con Deliberazione di G.C. n.173 del 23/5/2019 si forniscono le linee di indirizzo per l'affidamento del - campo medesimo tramite procedura selettiva pubblica ai sensi di legge;
 - Che con decreto dirigenziale n. del è stato approvato l'avviso per la procedura selettiva e lo schema di concessione ;
 - Visto il Decreto Sindacale n.1315 del ad oggetto "Proroga incarico di direzione del Settore Servizi alla Persona e all'impresa alla dott.ssa Angela Casucci" ;
 - Che le parti interessate hanno stabilito di addivenire in data odierna alla sottoscrizione del atto relativo alla concessione del campo di calcio in oggetto;
- Tutto ciò premesso tra le due parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 -Oggetto

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Associazione
C.F....., con sede in, come sopra rappresentata, e di

seguito denominata gestore, che accetta, la gestione del campo di calcio "Bucafonda" . sito nella frazione di Gabbro,. da utilizzare per le attività senza la presenza di pubblico, fino a quando non sarà munito di agibilità per locali di pubblico spettacolo .

La gestione dell'impianto è intesa come lo svolgimento dell'insieme delle attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura dell'impianto, l'ammissione dell'utenza, la pulizia, la custodia, la vigilanza dell'impianto e delle relative attrezzature, necessarie per'utilizzo ed il funzionamento dello stesso.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Casalini Luano, responsabile dell'U.O. Servizi Sociali. Il referente del concessionario è il sig....., presidente protempore dell'.....

Art. 2 - Canone

Il canone annuo di concessione è di € (euro)+IVA, da pagare entro il 31/12 di ogni anno.

Art. 3 -Durata e funzionamento

La presente convenzione decorre dalla data del verbale di consegna **con scadenza 31/07/2022**.

Il funzionamento dell'impianto deve essere garantito con continuità, salvo il verificarsi di circostanze particolari, quali per esempio:

Il funzionamento dell'impianto deve essere garantito salvo il verificarsi di circostanze speciali, quali per esempio:

- eventi che determinano discontinuità nelle forniture di energia elettrica, idriche o di combustibile;
- il verificarsi di danni gravi alla struttura o agli impianti che non consentano l'uso appropriato ed in sicurezza della stessa;
- necessità di realizzare interventi manutentivi programmati;

Art. 4 - Consegna dell'impianto

Con la sottoscrizione del presente atto l'Associazione prende in consegna l'impianto sportivo, nella consistenza e nella vocazione sportiva attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva di alcun tipo; si impegna a conservare con cura e diligenza l'impianto di cui trattasi e le relative attrezzature ed a riconsegnarle, alla scadenza nello stato in cui sono state ricevute, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

E' fatto obbligo all'Associazione di usare la cura del buon padre di famiglia nella conduzione dell'impianto e nell'uso delle attrezzature.

Il Comune garantisce, anche ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 81/2008, che l'impianto è stato regolarmente collaudato. Garantisce inoltre che la struttura e tutti gli impianti presenti in essa sono in regola con le normative vigenti, nessuna esclusa, ed in particolare che sono state rispettate tutte le normative igienico sanitarie, antincendio e di sicurezza degli impianti.

Si sottolinea che:

- non dovranno in alcun modo essere modificate le componenti impiantistiche,
- non dovranno essere in alcun modo modificate le destinazioni d'uso dei locali.

Qualsiasi esigenza di modifica dovrà essere prontamente segnalata ai competenti uffici comunali.

Qualora venga meno una o più delle condizioni sopra citate, la presente convenzione verrà interrotta fino al ripristino dei requisiti obbligatori senza che l'Associazione possano rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune.

Art. 5 - Obblighi del gestore

Il gestore ha l'obbligo di:

a) custodire con la massima cura l'impianto sportivo oggetto della presente concessione, nella sua consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del presente rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;

b) provvedere, a proprie cura e spese, alla "manutenzione ordinaria" dell'intero impianto sportivo, arredi ed attrezzature ivi presenti ed effettuare tutti gli interventi necessari per mantenere lo stato di conservazione degli stessi ed evitarne il deterioramento. Qualora l'intervento di manutenzione ordinaria per la propria complessità richieda l'utilizzo di mezzi e attrezzature che non sono a disposizione del concessionario, l'effettuazione degli stessi interventi verrà concordata con il concedente;

c) utilizzare gli impianti nel rispetto delle normative vigenti; non è consentita l'installazione di apparecchiature non a norma (senza marchio CE e/o dichiarazione di conformità);

d) provvedere ai seguenti compiti:

- servizio di custodia durante gli orari di funzionamento allo scopo di vigilare ed evitare abusi e danneggiamenti;
 - pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici e degli spogliatoi;
 - tenuta di un registro sulle attività, le presenze e gli orari di svolgimento da trasmettere alla fine di ogni anno sportivo all'Ufficio Sport congiuntamente al bilancio consuntivo della gestione dell'impianto stesso;
 - imbiancatura e tinteggiatura, ogni qual volta se ne presenti la necessità, di tutti i locali e servizi;
 - manutenzione e riparazione dell'impianto idraulico;
 - verniciatura e manutenzione di tutti gli infissi presenti nell'impianto ivi compresa la sostituzione dei vetri rotti;
 - pulizia interna dell'area sportiva;
 - la sostituzione delle lampade,
 - il mantenimento in efficienza dell'impianto di smaltimento acque reflue, compresa la pulizia delle fosse biologiche ove presenti,
 - la pulizia e la sostituzione dei terminali erogatori dell'impianto idrico sanitario,
 - la cura del terreno del campo di gioco;
- e) sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto della presente convenzione, nessuna esclusa, ivi comprese quelle relative alle assicurazioni e alle utenze (elettrica, idrica, riscaldamento, telefono);

E' a carico dell'Associazione la tenuta del registro previsto all'art. 6 c.2 del D.P.R. 151/2011 che deve essere messo a disposizione del Comune e delle imprese affidatarie dei servizi di verifica periodica o dei lavori di manutenzione al fine del relativo aggiornamento.

L'Associazione ha l'obbligo di dotare l'impianto di defibrillatore (Legge Regione Toscana n°68/2015 art.4) e garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria cui affidare espressamente l'uso di tali strumenti; in caso di assegnazione di spazi all'interno degli impianti a società, enti ed associazioni sportive diverse, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS – D è a carico di questi ultimi.

Resta inteso che le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del gestore, sono a carico dello stesso.

In caso di danni procurati da terzi presso l'impianto sportivo, il gestore provvederà a darne comunicazione tempestiva all'Ente, ai fini di consentire la contestazione del danno nei confronti del soggetto responsabile.

E' altresì fatto obbligo al gestore, compatibilmente con le proprie esigenze, di soddisfare le richieste d'uso di Enti di Promozione Sportiva e Società Sportive che abbiano necessità di utilizzare l'impianto per attività sportiva, previo pagamento di una quota di compartecipazione concordata con l'Amministrazione Comunale e di soddisfare le richieste d'uso presentate direttamente dalla stessa a titolo gratuito.

Il gestore, previo accordo e autorizzazione scritta del Comune, potrà proporre di effettuare modifiche e migliorie sull'impianto sportivo, senza diritto a rimborsi o indennizzi. Alla scadenza della presente concessione le eventuali opere realizzate diverranno di proprietà del Comune.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria prevedibili e quindi programmabili nel tempo, sarà onere dell'Associazione individuarli tempestivamente e inoltrare una comunicazione in forma scritta all'Amministrazione (U.O. Servizi Sociali) entro il mese di giugno di ciascun anno al fine di consentire al Comune un'adeguata programmazione degli interventi in base alle disponibilità finanziarie e ad una valutazione tecnica e di priorità.

Le esigenze di manutenzione straordinaria imprevedibili, dovranno essere segnalate con urgenza nella stessa forma di cui sopra per consentire al Comune di valutare modalità e termini di intervento.

Gli impianti e le attrezzature in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, alle medesime condizioni presenti al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Qualora dovessero verificarsi altresì situazioni tali da risultare pericolose ai frequentanti l'attività sportiva le Associazioni devono informare immediatamente via e.mail l'U.O Servizi Sociali, con l'avvertenza che, al di fuori dell'orario ordinario di ufficio è operativa la squadra di reperibilità – rif. capo squadra tel. 328/0412856 e comunque mettere in atto tutte le precauzioni di pronto intervento necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 6 - Obblighi del Comune

Il Comune ha l'obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, alla "manutenzione straordinaria" dell'impianto sportivo di cui trattasi. In particolare il concedente dovrà effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per migliorare la funzionalità e/o la durata dei beni costituenti l'impianto sportivo nella sua consistenza iniziale.

Per "manutenzione straordinaria" si intenderà l'insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo), comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per rinnovare, sostituire e/o ampliare parti strutturali e/o impianti tecnologici dell'immobile, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e non derivino da incuria e/o mancata esecuzione di manutenzione ordinaria da parte del gestore.

Art. 7 - Prescrizioni di specifiche di gestione ambientale

Il gestore è tenuto, altresì, ad adempiere ai seguenti obblighi:

- raccolta differenziata dei rifiuti mediante idonei contenitori e corretto conferimento degli stessi presso i cassonetti stradali
- utilizzo parsimonioso delle risorse, anche se a carico dello stesso concessionario, connesse all'utilizzo dell'immobile (acqua, energia elettrica, metano, ecc.)
- divieto di effettuare scarichi in ambiente
- utilizzo di dispositivi e buone pratiche gestionali finalizzate alla mitigazione dell'impatto ambientale derivante dall'attività esercitata nell'ambito della presente concessione
- rispetto rigoroso della normativa in materia ambientale.
-

Art. 8 - Gestione della sicurezza

Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi dettati da Decreto Legislativo 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che degli utenti.

Il gestore è tenuto, a propria cura e spesa, ad organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Deve garantire la presenza e l'efficienza di presidi essenziali in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza e di antincendio. Il gestore dovrà designare personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione e assicurare la presenza di almeno una persona durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive.

Per le attività soggette a verifica da parte dei Vigili del Fuoco, il gestore dovrà garantire, durante lo svolgimento di tali attività, la presenza di almeno una persona addetta alla sicurezza ai fini antincendio ed evacuazione che ha partecipato ai corsi di formazione per rischio incendio idoneo in base alle caratteristiche dell'impianto ai sensi del D.M. 10/03/98.

L'Amministrazione Comunale effettuerà periodici controlli sugli impianti e relativi dispositivi di sicurezza per quanto di propria competenza; nel caso vengano rilevate difformità, disporrà che venga adempiuto fissando un termine e, in caso di persistenza dell'inadempimento, dichiarerà l'inagibilità senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 9 - Inadempienze

Eventuali inadempimenti da parte dell'Associazione devono essere contestati per scritto dall'Amministrazione, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Reiterate e documentate inadempienze agli obblighi di cui alla presente concessione determinano la revoca della stessa.

Art. 10 - Rinuncia

L'Associazione può rinunciare alla concessione prima del termine naturale di scadenza, previo preavviso di almeno 6 mesi, senza che nulla gli sia riconosciuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

Art. 11 - Responsabilità - Assicurazioni

I locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori. Il Comune si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del gestore stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti dell'Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Il gestore esonera il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente dall'uso improprio nella gestione della struttura rispetto alle attività consentite.

Il gestore esonera altresì il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente a modifiche o variazioni, anche modeste, ad impianti, elementi strutturali anche non portanti, destinazione d'uso dei locali, elementi di arredo e attrezzature che possano pregiudicare la validità delle certificazioni di prevenzione incendi e di conformità impiantistiche, strutturali, urbanistico -edilizie ed igienico sanitarie

Il Comune non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dalle società sportive e dagli utenti negli impianti.

Art. 12 - Sub-concessione

E' fatto divieto all'Associazione di affidare in sub-concessione l'immobile di cui al presente atto pena la revoca della concessione stessa.

Art. 13 - Informativa sul Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Informativa sul trattamento dei dati personali" si precisa quanto segue:

1. Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione alla convenzione in oggetto e alle attività ad essa correlate e conseguenti. La base giuridica è costituita dalla necessità di adempiere all'obbligo legale a cui è soggetto il titolare in base a quanto previsto dalla Legge Regionale Legge regionale 27 febbraio 2015 n. 21 .

2. Natura del conferimento e conservazione dei dati Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non è possibile procedere alla presente convenzione e agli adempimenti conseguenti. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente.

3. Destinatari dei dati personali: i dati personali forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare del trattamento dati, alcune informazioni saranno comunicate ad altri uffici comunali per lo sviluppo di procedimenti amministrativi altri e diversi rispetto alla presente convenzione, rientranti comunque tra le attività istituzionali dell'Ente.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni.

4. Diritti dell'interessato: la informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: privacy@comune.rosignano.livorno.it. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 21 57016 Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo di posta elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it Ai sensi degli artt. 11 e 18 del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati contenuti nel presente atto sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 14 - Vigilanza e controllo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici e/o la Polizia Municipale, anche in contraddittorio con l'Associazione, controlli circa lo stato di conservazione del bene e il rispetto degli obblighi concessori. Per quanto non previsto nel presente atto, si richiamano le normative vigenti in materia.

Art. 15 - Risoluzione delle controversie

La competenza alla definizione delle controversie di cui alla concessione in oggetto è demandata al Giudice Amministrativo, ai sensi ai sensi dell'art. 133, primo comma lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010.

Nel caso di eventuali controversie sorte in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, prima di intraprendere procedure contenziose, si procede a valutare, in buona fede e con spirito collaborativo, l'assoggettabilità della controversia a procedura conciliativa stragiudiziale, secondo le norme in vigore, al fine di giungere ad un accordo bonario che definisca la controversia stessa.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dr. Casalini Luano, responsabile dell'U.O. Servizi Sociali.

Per accettazione
Il Gestore

La Dirigente
(D r.ssa Angela Maria Casucci)
